



Al Signor **VALERIO Giuseppe**
Via Taranto. n. 225
71016 – San Severo (FG)

Concessione: n. 27/2017

- Richiedente: VALERIO Giuseppe, nato a San Severo il 18.01.1987 e ivi residente in via Taranto n. 225, codice fiscale: VLRGPP87A18E158C.
- Terreni in **agro di Lesina**, contraddistinti da una fascia frangivento ricadente nel **foglio 49, p.lle nn. 116** di ha 4.08.80 e **126** di ha 2.29.70 (in parte ha 1.00.00), **per complessivi ha 5.08.80**, del “Demanio dello Stato”.

Vista l'istanza in data 25.02.2016, acquisita al protocollo consortile al n. 3492 del 26.02.2016, con la quale il signor VALERIO Giuseppe, nato a San Severo il 18.01.1987 e ivi residente in via Taranto n. 225, ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso pascolo;

Rilevato che questo Consorzio, *ex* articolo 4 del detto Regolamento regionale, con nota prot. n. 9493 del 26.05.2016, ha richiesto al Comune di Lesina la pubblicazione del bando per la concessione dei terreni in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad €83,02 (ottantatré/02), giusta ricevuta di bonifico bancario del 27.02.2017;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in €165,10 (centosessantacinque/10);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Impianti Idraulici, corsi d'acqua e mezzi meccanici, in data 28.11.2016;

Rilevato che, con consorziale n. 1311 del 24.01.2017, questo Consorzio ha chiesto alla “Regione Puglia – Ufficio Bonifica ed Irrigazione”, il parere *ex* art. 10 della L.R. 4/2012;

Constatato che, dal ricevimento da parte della Regione Puglia della predetta richiesta sono trascorsi ben oltre i 30 giorni previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 4/2012, senza che si sia rilasciato alcun parere;

Dato atto che, pertanto, il parere, ai sensi del predetto comma 4, art. 10, si intende positivamente espresso;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del2017, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di €165,10 (centosessantacinque/10) effettuato in data2017 a mezzo di c.c.p. a favore del Consorzio Bonifica Capitanata - causale canone annuo concessione n. 27/2017;

SI CONCEDE

al signor VALERIO Giuseppe, nato a San Severo il 18.01.1987 e ivi residente in via Taranto n. 225, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali in **agro di Lesina**, contraddistinti da una fascia frangivento ricadente nel **foglio 49, p.lle nn. 116** di ha 4.08.80 e **126** di ha 2.29.70 (in parte ha 1.00.00), **per complessivi ha 5.08.80**, del “Demanio dello Stato”.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 2017, quindi, avrà termine il 2020. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazioni e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente ad uso pascolo e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni



oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

Il concessionario per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali del lago di Lesina, nonché quello di condurlo al pascolo durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulla zona di concessione;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere all'area concessa sia necessario realizzare opere (posa tubazioni atte a prelevare acque da corsi d'acqua e canali, realizzazione di recinzioni, etc.), occorre che le stesse siano previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. Del 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede dell'argine del lago di Lesina;
- nel rispetto dell'art. 133 commi a) e b) del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per la esecuzione del t.u. della L. 22 marzo 1900, n. 195 e L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 2,00 m dai cigli di sponda del canale di mandata dell'idrovora Palude Grande;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità dell'area oggetto di concessione;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € 165,10 (centosessantacinque/10). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad €500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.



Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia, _____2017.

Per accettazione
(Giuseppe Valerio)

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)